



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8711398

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 76 del 22 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente chiusura temporanea scuole di ogni ordine e grado e limitazione di attività ed eventi sul territorio comunale

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 83 del 30/07/2020 rubricato “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°190 del 30/07/2020, che ha prorogato fino al 15/10/2020 la dichiarazione di stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/09/2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 222 del 07/09/2020.

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale registra un aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nelle precedenti settimane.

RILEVATO, in particolare, che secondo le comunicazioni dell'Asp territorialmente competente, negli scorsi giorni:

- sono stati registrati n. 6 casi di soggetti positivi al contagio da Covid -19 attualmente posti in quarantena;
- è stato disposto l'obbligo di isolamento domiciliare per i rispettivi nuclei familiari e l'effettuazione del relativo tampone naso faringeo;
- sono in corso le attività di mappatura dei contatti intrattenuti da detti soggetti positivi al fine di individuare coloro da sottoporre all'effettuazione dei relativi controlli sanitari.

DATO ATTO che, in sede di apposita riunione indetta in data odierna con il Direttore e i Responsabili della prevenzione dell'Asp di Misilmeri, è stata valutata e condivisa la necessità di adottare nel territorio le seguenti misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 con efficacia circoscritta al tempo necessario al completamento delle attività di mappatura dei “contatti stretti” e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio.

CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, nonché a maggiori resistenze alle adesioni alle regole restrittive, circostanze tutte che impongono una rinomata attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt'ora prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio.

CONSIDERATO che lo svolgimento di regolare attività didattica presso gli istituti scolastici aventi sede nel territorio, in assenza di preventiva integrale individuazione dei soggetti a rischio di contagio a causa di contatto stretto con i positivi, rischierebbe di favorire una diffusione del virus provocando focolai di dimensioni preoccupanti.

ATTESO, inoltre, che le finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio devono essere considerate tutt'ora prioritarie nella regolamentazione di tutte le attività, eventi e occasioni di natura ludica e di svago.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività.

SENTITI i Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale, i quali hanno condiviso la necessità di sospendere temporaneamente le attività didattiche in attesa della definizione di dati certi circa i soggetti potenzialmente contagiati.

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID-19.

RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di stabilire misure temporanee finalizzate a prevenire il rischio di contagio e a limitare occasioni di assembramento.

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso.

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali.

DATO atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000

ORDINA

Con decorrenza **23 settembre 2020 e fino al 27 settembre 2020:**

- 1. La chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado** presenti sul territorio comunale, invitando i Dirigenti scolastici a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica.

2. La chiusura al pubblico dalle ore 22:00 di sale giochi, sale scommesse e locali assimilati.
3. La chiusura al pubblico dalle ore 22:00 di palestre, impianti sportivi e scuole di ballo.
4. Ai titolari e ai gestori di attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie e gelaterie) di effettuare esclusivamente il servizio ai tavoli nel rispetto dello stazionamento della clientela nei relativi locali e aree di pertinenza, secondo la normativa vigente e le linee guida anticovid. Qualora NON sia possibile il servizio ai tavoli come sopraddetto, di effettuare il servizio di consegna a domicilio e attività di asporto solamente per i cibi cotti (è escluso l'asporto delle bevande).
5. La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale.
6. La chiusura e il divieto di accesso ai parchi gioco comunali.
7. La chiusura di Circoli e associazioni ricreative e musicali.
8. L'interdizione di tutte le manifestazioni pubbliche di carattere culturale, convegnistico e artistico.

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Misilmeri.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Palermo, PEC: protocollo.prefpa@pec.interno.it
- Stazione dei Carabinieri di Misilmeri, PEC: tpa25972@pec.carabinieri.it
- Alle Direzioni scolastiche:
 - o PEC: PAMM09900R@pec.istruzione.it
 - o PEC: pae077001@pec.istruzione.it
 - o PEC: pae117006@pec.istruzione.it
- Comando Compagnia C.C. di Misilmeri, PEC: tpa30238@pec.carabinieri.it
- Commissariato di P.S. di Bagheria, PEC: comm.bagheria.pa@pecps.poliziadistato.it;
- Area Polizia Municipale.
- Servizio SUAP

La Polizia Municipale del Comune di Misilmeri è incaricata dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Misilmeri.

Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe La Barbera Comandante della Polizia Municipale di Misilmeri.

Il Responsabile Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzione
Protezione Civile
f.to Geom. Rosolino Raffa

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Rosalia Stadarelli